

Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bari

Camera Penale di Bari

“PROTOCOLLO LIQUIDAZIONI COMPENSI DEL DIFENSORI DI IMPUTATO AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E DIFENSORI DI UFFICIO”

Procedimenti: Dinanzi il TRIBUNALE PENALE di BARI in composizione collegiale

Il Presidente del Tribunale di Bari, dr. Alfonso Pappalardo, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Avv. Salvatore D'Aluisio, il Presidente della I sezione Dott.ssa Anna Perrelli, il Coordinatore della II sezione del Tribunale Dott. Marco Guida ed il Vice Presidente della Camera Penale di Bari Avv. Filippo Castellaneta,

premesso che

- è ormai consolidata la necessità di procedere a “*regole condivise*” tra gli operatori del diritto penale operanti nel distretto del Tribunale di Bari, in riferimento alla applicazione in concreto di norme di carattere processuale e para processuale;
- in tale ottica, sono state varate nel tempo > le regole condivise per la celebrazione delle udienze penali, nonché, nel marzo 2018, il “*protocollo per la liquidazione delle spese legali di imputati ammessi al gratuito patrocinio o difesi d'ufficio*”;
- il protocollo relativo alle liquidazioni delle spese legali fu sottoscritto a marzo 2018 al fine dichiarato di uniformare le prassi applicative dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, e successive modifiche, per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 T.U. spese di giustizia) ed equiparati, collaboratori di giustizia (art. 115 T.U. spese di giustizia), imputati difesi di ufficio insolventi (art. 116 T.U. spese di giustizia), imputati irreperibili, dichiarati o di fatto (art. 117 T.U. spese di giustizia)

Richiamate tutte le argomentazioni e le riflessioni inserite in quel protocollo;

ritenuto che

è necessario ed opportuno procedere ad apportare alcune modifiche dello stesso, sia a seguito della delibera n. 535/2022 del CNF, sia a seguito del decreto ministeriale nr. 147/2022, recante modifiche al decreto ministeriale nr. 55/2014, sia per adeguare alcune tariffe all'attività effettivamente svolta, sia per prevedere alcune ipotesi non oggetto di inserimento nel precedente protocollo (fase Cassazione cautelare e/o giudizio di rinvio cautelare, istanze de libertate, investigazioni difensive) sia per considerare ipotesi più specifiche non incluse nel protocollo del 2018, sia per prevedere correttivi in aumento nella ipotesi di procedimenti con una attività molto impegnativa per titolo di reato (reati annoverati dal c.d. codice rosso) e prolungati nel tempo (processi, per l'appunto per reati omissivi gravi, con numerose udienze e con cospicua attività istruttoria); sia per disciplinare e liquidare l'attività svolta utilizzando l'Istituto delle “*investigazioni difensive*” previsto dal titolo VI bis



del libro V del codice di procedura penale; sia, infine, alla luce delle introduzioni normative previste dalla Legge nr. 150/2022 c.d. Riforma Cartabia;

e che è sempre primario l'obiettivo di procedere allo snellimento delle relative procedure di ammissione e liquidazione degli onorari;

consultati gli uffici: Gratuito Patrocinio del dibattimento, l'ufficio spese e quello del funzionario delegato, che di fatto curano il processo di liquidazione dei compensi; oltre che, le Autorità Giudiziarie; tenuto conto del processo di digitalizzazione di tutte le fasi del procedimento, inserito tra gli obiettivi primari dell'agenda digitale del Governo; considerato l'esito delle riflessioni congiuntamente svolte sul tema, nel corso di diverse riunioni ad esso dedicate; evidenziato che in caso di modifiche legislative, saranno apportati gli eventuali ed opportuni adeguamenti al presente protocollo,

rilevato, altresì, che

in data 8 giugno 2016 il Consiglio Nazionale Forense ha varato un protocollo d'intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. "irreperibili di fatto", nonché dei cosiddetti "insolvibili";

appare opportuno richiamarsi a tale protocollo al fine di meglio disciplinare le prassi liquidatorie e di determinare i compensi in considerazione della effettiva attività difensiva svolta, della importanza del processo e delle questioni nello stesso affrontate;

considerato inoltre che

- a) il D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche prevede ampi margini di discrezionalità nella quantificazione dei compensi professionali spettanti ai difensori al fine di adattarli alle caratteristiche, all'urgenza, al pregio dell'attività prestata, all'importanza, alla natura alla complessità del procedimento, alla gravità ed al numero delle imputazioni, al numero ed alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ai contrasti giurisprudenziali, all'autorità giudiziaria dinanzi a cui si svolge la prestazione, alla rilevanza patrimoniale, al numero dei documenti da consultare, alla continuità dell'impegno, all'esito ottenuto, al numero di udienze, pubbliche o camerale, diverse da quelle di mero rinvio, allo stato detentivo del cliente ed alla attività condensata nelle istanze *de libertate* ritualmente proposte (che determinano un aumento del 15% del totale onorario, indipendentemente dal numero delle istanze), ed al tempo necessario all'espletamento dell'attività difensiva, stabilendo che il giudice tiene conto dei valori medi che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola essere aumentati fino al 50 per cento (art. 2 del Decreto Ministeriale nr. 147/2022).
- b) I compensi previsti per le indagini difensive sono aumentati del 20 % quando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti (art. 3 del Decreto Ministeriale nr. 147/2022).
- c) Il difensore che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, percepisce un compenso unico che prevede un aumentato del 30% per ogni soggetto oltre al primo sino ad un massimo di 10 soggetti, e del 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci sino ad un massimo di 30 soggetti.
- d) l'art. 106 bis del DPR 115/2002 (Titolo II- Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale) introdotto dall'art. 1 co. 606 lett. b) della legge 27/12/2013 n. 147 prevede:

"art. 106 bis (compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato)

"Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo".

Si condivide pertanto la necessità di applicare criteri standardizzati di liquidazione dei compensi per uniformare gli stessi su tutto il territorio nazionale, nonché per perseguire sempre l'obiettivo di semplificare e rendere rapida ed effettiva la liquidazione dei compensi, in maniera adeguata rispetto alla prestazione professionale.

Il richiamato art.106 bis si applica anche con riguardo alle liquidazioni dei difensori di ufficio, si precisa, al proposito, che detta riduzione opera unicamente in relazione al solo compenso per l'attività professionale espletata nell'ambito del processo penale.

Considerato che, sebbene, il legislatore abbia previsto la possibilità di presentare l'istanza di liquidazione degli onorari dei difensori delle parti ammesse al G.P. In udienza e l'obbligo del giudice di provvedervi contestualmente, tale disposizione normativa va contemplata con la previsione del deposito delle istanze di liquidazione esclusivamente sulla piattaforma informatica, che si inserisce nel più ampio programma di digitalizzazione di tutta l'attività processuale, compresa quella penale.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le istanze di liquidazione dei compensi difensivi (per prestazioni rese in favore di imputati o persone offese ammesse al patrocinio a spese dello stato) potranno essere depositate da ognuna delle parti processuali "anche in udienza" (ex art. 83, comma 3 bis D.P.R. 115/2002), e nel caso della costituita parte civile attraverso l'atto di conclusioni e nota spese.

Tuttavia, nell'ottica di una semplificazione ed informatizzazione della procedura, il suddetto deposito potrebbe estrinsecarsi in una dichiarazione resa a verbale di formalizzare l'istanza sulla piattaforma informatica, a definizione del procedimento.

In ogni caso, in attuazione di quanto disposto dall'art. 37 bis del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, già dal 15.09.2020, vige l'obbligo di deposito delle richieste di liquidazione e dei successivi provvedimenti di liquidazione in via esclusivamente telematica (piattaforma telematica SIAMM); al riguardo si richiama l'ordine di servizio n. 8/2025 del 04.04.2025 a firma del Dirigente Delegato presso il Tribunale di Bari.

Nell'ipotesi in cui il Giudice reputi opportuno liquidare all'esito dell'udienza di discussione si precisa che il provvedimento di liquidazione dovrà essere reso con provvedimento separato ed autonomo rispetto alla sentenza, atteso che come chiarito dalla legge di stabilità anno 2026 (L. 28.12.2015 nr. 208) i due titoli (sentenza e decreto di liquidazione) seguono percorsi autonomi, sia ai fini di una eventuale impugnazione, sia con riguardo alla dichiarazione di esecutività.

Al proposito, ci si auspica, onde facilitare la snellezza esecutiva delle procedure in questione di formalizzare la domiciliazione presso il difensore.

2. L'istanza di liquidazione dovrà essere depositata sul sistema-piattaforma LGS//SIAMM,

e dovrà, comunque, contenere i dati relativi al procedimento:

– l'indicazione:

- r.g. N.di R;
- r. g. Dib.;

- indicazione dell'autorità giudiziaria precedente;
 - generalità dell'imputato e della persona offesa assistita;
 - codice fiscale /partita IVA del difensore istante;
- dichiarazione di non aver mai presentato altre istanze di liquidazione compensi per lo stesso procedimento;
- dichiarazione in autocertificazione di essere inserito nell'elenco dei difensori abilitati ad esercitare attraverso l'istituto del gratuito patrocinio.

3. A corredo dell'istanza dovranno essere allegati:

- a) L'istanza di ammissione al patrocinio con il relativo "depositato" o con la ricevuta di avvenuta consegna, se depositata a seguito di invio tramite PEC o attraverso sistema telematico PST;
- b) copia del decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
- c) copia del provvedimento/atto da cui si rileva la designazione del difensore di ufficio;
- d) stralcio dei verbali di udienza e/o della sentenza che riportino e/o da cui emerge la presenza e l'attività difensiva svolta dal difensore.

4. Le istanze di liquidazione proposte dai difensori nominati di ufficio vanno corredate con la documentazione suddetta, nonché con quella attestante l'avvenuto esperimento della procedura per il recupero del credito ovvero col decreto di irreperibilità dell'imputato oppure del decreto dichiarativo della latitanza, in mancanza, con la copia degli atti del procedimento e/o di atti amministrativi da cui risulti la irreperibilità di fatto dell'imputato, oppure a seguito di sentenza NDP pronunciata ai sensi dell'art.420 quater c.p.p.

In particolare, per gli assistiti REPERIBILI, il difensore di ufficio deve fornire la seguente documentazione inherente il tentativo di recupero del credito:

decreto ingiuntivo
pignoramento mobiliare
visura PRA
visura catastale

Per quanto concerne gli assistiti IRRIPERIBILI, tali saranno ritenuti:
l'imputato/indagato dichiarato irreperibile dall'Autorità Giudiziaria;



l'imputato destinatario di sentenza NDP pronunciata ex art. 420 quater c.p.p.;

lo straniero senza fissa dimora;

l'imputato che risulti sconosciuto all'indirizzo indicato;

in entrambi questi ultimi due casi, occorre un attestato del DAP.

Se l'imputato è residente all'estero, occorre interpellare gli uffici dell'Ambasciata circa le condizioni patrimoniali dell'assistito, attendendo il relativo riscontro entro e non oltre giorni 10 dall'avvenuto interpello.

5. La liquidazione sarà disposta a seguito di presentazione dell'istanza di liquidazione, ed il Giudice provvederà nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di liquidazione; in caso di motivazione contestuale, il Giudice provvederà entro 48 ore dalla pronuncia della sentenza;

6. Il decreto di liquidazione non è revocabile;

7. Con riguardo alle istanze di liquidazione occorre ribadire che, oltre alla documentazione elencata ai punti 2) e 3), deve aggiungersi la copia dei verbali – anche in stralcio - delle udienze e/o degli atti processuali (ad es. sentenza, decreto, ordinanza), attestanti l'espletamento dell'incarico difensivo, **da cui emerge la presenza e/o lo svolgimento dell'attività difensiva richiamata in seno alla istanza di liquidazione dei compensi o, nel caso, di procedimento che si sia definito attraverso una sola udienza utile, si allega – anche in stralcio - la sola sentenza, o ordinanza, o decreto, verbale di udienza, da cui emerge l'attività del difensore.**

Qualora la documentazione prodotta e/o allegata non sia ritenuta sufficientemente comprovante quella specifica attività difensiva in oggetto alla richiesta di liquidazione, il Giudice potrà richiedere una produzione documentale integrativa.

La liquidazione sarà, comunque, effettuata entro e non oltre 45 giorni dalla presentazione/deposito/iscrizione sul portale SIAMM dell'istanza di liquidazione. Qualora l'attività/prestazione professionale del difensore termini prima (ad es. rinuncia al mandato difensivo o revoca dello stesso) del provvedimento di definizione del procedimento principale, la liquidazione sarà effettuata entro, e comunque non oltre (90) giorni dalla presentazione/deposito/iscrizione SIAMM dell'istanza di liquidazione.

8. Le parti sottoscriventi, nella ipotesi di modifiche legislative, si impegnano a riconvocarsi entro 30 gg dall'entrata in vigore delle modifiche stesse, ed in ogni

caso entro 1 anno dall' entrata in vigore del presente protocollo si impegnano a riunirsi per verificarne attuazione ed eventuali problematiche.

Nella liquidazione dei compensi dei quali si tratta si terrà conto dei criteri di seguito esplicitati e previsti dal protocollo varato dal CNF con i Consigli dell'ordine degli avvocati, i D.M., e secondo la tabella standardizzata che segue:

1) FASE TRIBUNALE COLLEGIALE

Le tredici diverse ipotesi base

Ipotesi base A

(sentenze ex art. 129 c.p.p. incidenti di esecuzione di scarso rilievo; sono esclusi quelli attinenti la correzione dell'errore materiale)

[] Per la fase di studio euro 225;

[] per la fase decisoria euro 675;

totale euro 900 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = **euro 600**, oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.

Ipotesi base B

(patteggiamento ex art. 448 c.p.p.)

[] Per la fase di studio euro 520;

[] Per la fase introduttiva euro 360;

[] Per la fase decisoria euro 920;

totale euro 1800 – 1/3 art. 106 bis DPR 115/2002 = **euro 1200**, oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.

[] + 15% ex art. 4 D.M. 55/2014 (in caso di istanze *de libertate*) = euro 2.070 -1/3 ex art. 106

DPR 115/2002 = **euro 1.380** oltre aumento del 15% ex art. 2 DM 55/2014

Ipotesi base C

(direttissima con convalida, concluse con patteggiamento o rito abbreviato)

[] per la fase studio convalida arresto euro 300;

[] per la fase decisionale convalida di arresto euro 400;

[] per fase di studio euro 400;

[] per fase introduttiva euro 500;

[] per fase decisoria euro 800 (per patteggiamento); euro 1100 (per abbreviato);

totale (**per patteggiamento**) euro 2400 – 1/3 art. 106 bis DPR 115/2002 = **euro 1600**, oltre
aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.

[] + 15% ex art. 4 D.M. 55/0214 (in caso di istanze *de libertate*) = **2.760** – 1/3 ex art. 106 bis DPR
115/2002 = euro 1.840;

totale (**per giudizio abbreviato**) euro 2700 – 1/3 art. 106 bis DPR 115/2002 = **1800**, oltre
aumento del 15 % ex art. 2 D.M. 55/2014

[] + 15% ex art. 4 D.M. 55/0214 (in caso di istanze *de libertate*) = **euro 3.105** – 1/3 ex art. 106
bis DPR 115/2002 = euro 2.070 oltre aumento del 15 % ex art. 2 D.M. 55/2014

Ipotesi base D

(**direttissima con convalida, conclusa con rito abbreviato condizionato.**
L'interrogatorio o l'esame dell'imputato o le dichiarazioni spontanee dell'imputato,
non rendono condizionato l'abbreviato)

[] per fase studio convalida arresto euro 300;

[] per fase decisionale convalida arresto euro 400;

[] per la fase di studio euro 400;

[] per la fase introduttiva euro 500;

[] per la fase istruttoria euro 600;

[] Per la fase decisoria euro 1100;

totale euro 3300 – 1/3 art. 106 bis DPR 115/2002 = **euro 2200**, oltre aumento del 15 % ex
art. 2 D.M. 55/2014.

[] + 15 % ex art. 4 D.M. 55/0214 (in caso di istanze *de libertate*) = euro 3.795 – 1/3 ex art. 106
bis DPR 115/2002 = euro 2.530, oltre aumento del 15 % ex art. 2 D.M. 55/2014

Ipotesi base E

(Incidenti di esecuzione riguardanti applicazione 671 cp.p., illegittimità della pena o altre questioni sul titolo esecutivo)

[] per la fase di studio euro 420;

[] per la fase istruttoria euro 380;

[] per la fase decisoria euro 1120;

Totale euro 1920 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = **euro 1280**, oltre aumento del 15 % ex art. 2 D.M. 55/2014.

Ipotesi base F

(giudizio in Cassazione, ricorso avverso ordinanza Giudice dell'Esecuzione)


[] per la fase studio euro 700:

[] per la fase introduttiva euro 1100;

[] per la fase decisoria (in caso di comprovata partecipazione all'udienza) euro 1200;

Totale euro 1.800 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = **euro 1200**, oltre aumento del 15 % ex art. 2 D.M. 55/2014 (in caso di esame, studio e redazione ricorso, senza partecipazione udienza o partecipazione e dichiarata inammissibilità del ricorso);

Totale 3000 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = **euro 2000**, oltre aumento del 15 % ex art. 2 D.M. 55/2014 (in caso di esame, studio, redazione e partecipazione in udienza)



IPOTESI BASE G

(dibattimento ipotesi base)

[] Per la fase di studio euro 400;

[] per la fase istruttoria euro 900;

[] Per la fase decisoria euro 1400;

Totale euro 2700 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = **euro 1800**, oltre aumento del 15% art. 2

D.M. 55/2014

[] + 15% ex art. 4 D.M. 55/0214 (in caso di istanze *de libertate*) = euro 3.105 – 1/3 ex art. 106 bis

DPR 115/2002 = **euro 2.070**, oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE H

(dibattimento ipotesi base con fase introduttiva, determinata dalla costituzione di parte civile)

[] Per la fase di studio euro 400;

[] per la fase introduttiva euro 300;

[] per la fase istruttoria euro 900;

[] Per la fase decisoria euro 1400;

Totale euro 3000 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = **euro 2000**, oltre aumento del 15% art. 2

D.M. 55/2014



IPOTESI BASE I

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi/consulenti tecnici/periti/imputati, esaminati o con almeno quattro ipotesi di reato per una posizione)

[] Per la fase di studio euro 400;

[] per la fase istruttoria euro 1250;

[] Per la fase decisoria euro 1500;



Totale euro 3150 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = **euro 2100**, oltre aumento del 15% art. 2 D.M. 55/2014

[] + 15% ex art. 4 D.M. 55/0214 (in caso di istanze de libertate) = euro 3.622,5 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = **euro 2.415**, oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

[] + 30% ex art. 4 D.M. 55/2014 = euro 4.095 (in caso di 10 o più testimoni/consulenti tecnici/periti/imputati, oppure quando trattasi di ipotesi di reato di particolare rilevanza e comprovato impegno, a titolo esemplificativo quelle di cui all'art. 416 bis c.p., art. 416 c.p., art. 74 DPR, che hanno richiesto la celebrazione di 5 o più udienze non di mero rinvio) - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = **euro 2730**, oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.

[] + 15% ex art. 4 D.M. 55/0214 (in caso di istanze de libertate) = euro 4.709,25 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = **euro 3.139,5**, oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE L

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi/consulenti tecnici/periti/imputati, esaminati, o almeno quattro ipotesi di reato per una posizione, con fase introduttiva, determinata dalla costituzione di parte civile)

[] Per la fase di studio euro 400;

[] per la fase introduttiva euro 300;

[] per la fase istruttoria euro 1250;

[] Per la fase decisoria euro 1500;

Totale euro 3450 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = **euro 2300**, oltre aumento del 15% art. 2

D.M. 55/2014

[] + 30% ex art. 4 D.M. 55/2014 = euro 4.485 (in caso di 10 o più testimoni/consulenti/tecnici/imputati, oppure quando trattasi di ipotesi di reato di particolare rilevanza e comprovato impegno, quali quelle di cui all'art. 416 bis c.p., art. 416 c.p., art. 74 DPR, che hanno richiesto la celebrazione di 5 o più udienze non di mero rinvio) - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = **euro 2990**, oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.

IPOTESI BASE M (dibattimento in cui è stato nominato in udienza un difensore d'ufficio in un processo che si conclude con una sola udienza)

[] Fase studio euro 210;

[] Fase istruttoria euro 280;

[] Fase decisoria euro 380;

Totale euro 870, - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 580, oltre aumento 15 % per art.2 DPR 115/2002;

[] ± 15% ex art. 4 D.M. 55/0214 (in caso di istanze de libertate) = euro 1.000,50 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = 667 , oltre aumento del 15 % ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE N (dibattimento con nomina del difensore di ufficio nel decreto di rinvio a giudizio nell'ambito di in un processo che si conclude in una sola udienza)

[] Fase studio euro 260

[] Fase istruttoria euro 340;

[] Fase decisoria euro 450;

Totale euro 1050, - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 700, oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.

[] + 15% ex art4 D.M. 55/2014 = euro 1.207,5 (in caso di istanze de libertate), - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 805 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.

IPOTESI BASE O (dibattimento con nomina del difensore di ufficio nel decreto di rinvio a giudizio o che prevede la nomina del difensore di ufficio in udienza, comunque nell'ambito di in un processo che si svolga attraverso più udienze con lo stesso difensore e con almeno 3 testimoni /consulenti tecnici/periti/imputati esaminati)

[] Fase studio euro 340;

[] Fase istruttoria euro 460;

[] Fase decisoria euro 700;

TOTALE euro 1500, - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1000, oltre il 15 % per art. 2 dpr 115/2002

[] + 15% ex art. 4 D.M. 55/0214 (in caso di istanze *de libertate*) = euro 1.725, - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.150, oltre aumento del 15 % ex art. 2 D.M. 55/2014

2) FASE DEL TRIBUNALE DEL RIESAME


**TABELLA STANDARDIZZATA TRIBUNALE DEL RIESAME PERSONALE E REALE
LE QUATTRO DIVERSE IPOTESI BASE**

IPOTESI BASE P

(giudizi privi di fase introduttiva- motivi non scritti dal difensore)

[] Per la fase di studio euro 370;

[] Per la fase decisoria euro 1130;


Totale euro 1500 - 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = **euro 1000**, oltre aumento del 15 % ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE Q

(giudizi con fase introduttiva)

[] Per la fase di studio euro 370;

[] Per la fase introduttiva euro 900;


[] Per la fase decisoria euro 1130;


Totale euro 2400 - 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = **euro 1600**, oltre aumento del 15 % ex art. 2 D.M. 55/2014;

IPOTESI BASE R


(Giudizio cautelare in Cassazione ai sensi dell'art. 311 c.p.p. proposto da difensore imputato)





[] Per la fase di studio euro 745;

[] Per la fase introduttiva euro 1145;

[] Per la fase decisoria (in caso di comprovata partecipazione alla udienza) euro 1260;

Totale euro 1890 - 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = **euro 1260**, oltre aumento del 15 % ex art. 2 D.M. 55/2014 (in caso di redazione ricorso senza partecipazione udienza o partecipazione e dichiarata inammissibilità del ricorso).

Totale euro 3.150 – 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = **euro 2100**, (in caso di redazione ricorso e partecipazione udienza), oltre aumento del 15 % ex art. 2 D.M. 55/2014.

IPOTESI BASE S

(Giudizio cautelare in Cassazione ai sensi dell'art. 311 c.p.p. proposto da PM e solo in caso di comprovata partecipazione del difensore all'udienza)

[] Per la fase di studio euro 700;

[] Per la fase decisoria (in caso di comprovata partecipazione alla udienza) euro 1.400;

Totale euro 2100 - 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = **euro 1.400** (in caso di partecipazione ad udienza)

4) SVOLGIMENTO INVESTIGAZIONI DIFENSIVE SUCCESSIVAMENTE AL RINVIO A GIUDIZIO O AL DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO.

[] Fase studio euro 450,00

[] Fase introduttiva euro 450,00

[] Fase istruttoria euro 1050,00

Totale euro 1.950, ridotto di 1/3 ad **euro 1300** ex art. 106 DPR 115/2002, oltre 15 % ex art. 2 D.M. 55/2014.

Allo scopo di accelerare le procedure liquidative, il difensore:

– si impegna a far eleggere domicilio presso di sé all'interessato, in modo che la lettura del provvedimento equivalga a notificazione;


- preciserà che la liquidazione è richiesta secondo gli importi forfetizzati indicati nelle tabelle del presente protocollo condiviso;

- alla istanza di liquidazione allegherà, anche in stralcio, il prototipo provvidenziale corrispondente alla fattispecie che lo riguarda, indicando la lettera di riferimento dell'ipotesi di attività professionale prevista dal protocollo condiviso.

Bari, 30.10.2025


Il Presidente del Tribunale di Bari

Dott. Alfonso Pappalardo



Il Presidente Ordine Avvocati di Bari

Avv. Salvatore D'Aluisio




Il Vice Presidente della Camera Penale di Bari

Avv. Filippo Castellaneta

Il Presidente della Prima Sezione Penale Tribunale di Bari

Dott.ssa Anna Perfelli



Il Coordinatore della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Bari.

Dott. Marco Guida.

